SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 342

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PUTIGNANO, ZANELLA, PIERRI e INNAMORATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1987

Istituzione dei comitati regionali degli ordini degli ingegneri, architetti e geometri

ONOREVOLI SENATORI. – L'attuazione dell'ordinamento regionale ha rappresentato un momento particolarmente importante nell'affermazione e nel riconoscimento delle autonomie locali, nonchè una maggiore partecipazione, attraverso il princìpio della consultazione, di quegli organismi di rappresentanze di lavoratori, imprenditori e professionisti, che svolgono un ruolo di sintesi ed espressione delle istanze collettive.

Gli organismi istituzionali delle professioni, adeguandosi a tale principio, hanno da tempo realizzato ed organizzato su base regionale adeguate strutture al fine di attuare quel processo di dialettica rappresentativa che è il presupposto essenziale ed imprescindibile per una opportuna attività amministrativa e legislativa.

Mentre, però, gli attuali ordinamenti professionali prevedono espressamente l'istituzione e le competenze dei consigli degli ordini a livello provinciale, la regione non ha ancora organismi che rappresentino unitariamente, in sede regionale, le categorie professionali.

Questo stato di cose, mentre da un lato priva l'amministrazione regionale di un valido apporto consultivo di categoria, dall'altro determina l'impossibilità per i singoli ordini professionali a livello provinciale di esprimere pareri, ove questi siano richiesti, per un effetto della eccessiva frammentazione delle competenze, di cui essi ordini risultano attributari.

Al fine di superare tale situazione e al fine di non vanificare la vigente normativa, i consigli e gli ordini professionali hanno attuato un sistema di reciproca consultazione teso a coordinare e rendere univoci i riscontri agli interpelli delle amministrazioni regionali e comunque tendente ad armonizzare ogni intervento in proposito.

Già nella passata legislatura, in occasione della discussione della proposta di legge n. 452 del 1976, istitutiva dei comitati regionali degli ordini degli ingegneri, la Commissione affari costituzionali, in data 11 gennaio 1977, espresse parere favorevole a tale istituzione, purchè essa venisse estesa a tutte le professioni.

È però da rilevare che non tutte le professioni hanno un numero di iscritti tale da giustificare la presenza di organismi periferici.

È questo il caso dei geologi, che dispongono di un albo nazionale, e di altre professioni, che hanno già albi regionali e non provinciali.

Inoltre, talune professioni svolgono funzioni che sono di competenza specifica dellè regioni, o comunque ad esse delegate, quali l'urbanistica, l'assetto del territorio, l'edilizia sia pubblica che privata, la difesa dell'ambiente.

Sulla base di tali considerazioni, il numero delle professioni che più necessitano dell'istituzione dei comitati regionali si restringe.

L'esperienza di decenni ha dimostrato che detti organismi sono indispensabili per l'esercizio di determinate funzioni alle quali essi organismi, istituiti di fatto, hanno egregiamente provveduto pure nelle difficoltà della convivenza con altre strutture quali i consigli e i collegi provinciali le cui attribuzioni sono espressamente previste dalla legge.

L'esperienza di decenni ha peraltro dimostrato come tale necessità sia stata soprattutto sentita dalle tre categorie professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, i quali, di fatto, già da tempo si sono dotati di tali organismi, facendoli funzionare, pur in assenza del relativo riconoscimento giuridico.

Sono, pertanto, queste professioni che chiedono, attraverso gli organi nazionali e provinciali, l'emanazione di una legge che loro consenta di realizzare una rappresentanza di categoria a livello regionale e ciò al fine di esercitare quella funzione consultiva nei confronti della pubblica Amministrazione che lo stesso ordinamento giuridico vigente consente e talvolta impone.

Va inoltre rilevato come attraverso l'assemblea dei presidenti dei comitati regionali si determina un più snello ed efficace collegamento con i consigli nazionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito un comitato regionale nel comune capoluogo composto dai rispettivi presidenti dei collegi provinciali degli ordini degli ingegneri, architetti e geometri, o loro delegati, integrato da un consigliere per ciascun collegio la cui nomina è deliberata a maggioranza assoluta dal consiglio direttivo provinciale.

2. Il comitato regionale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere ed ha sede nel comune capoluogo.

3. La sua composizione si rinnova e varia automaticamente con il rinnovo e la variazione delle cariche dei collegi interessati.

4. Le spese per la gestione di detti comitati sono sostenute dai collegi provinciali in misura proporzionale agli iscritti.

5. È istituita l'assemblea dei presidenti dei comitati regionali, organo di consulenza del consiglio nazionale.

6. Essa è convocata e presieduta dal presidente del consiglio nazionale.